



Bolzano, 1 dicembre 2017

Ai Dirigenti scolastici
Istituti Comprensivi e Pluricomprendivi

Ai Coordinatori didattici
- Istituto Comprensivo Marcelline
- Scuola secondaria di I gr. Rainerum

e per conoscenza Agli ispettori e ispettrici
dell'Intendenza scolastica

Ai Direttori e Direttrici
dell'Intendenza scolastica

Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed esami di Stato.

Con la presente nota si intende riassumere la recente normativa riguardante la valutazione, la certificazione delle competenze e l'esame di Stato nella scuola del primo ciclo di studi al fine di agevolarne la lettura e l'applicazione.

Quadro normativo di riferimento

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741

Nota ministeriale 10 ottobre 2017, n. 1865

Delibera della Giunta provinciale 31 ottobre 2017, n. 1168 che recepisce le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62.

Delibera della Giunta provinciale 27.05.2014, n. 617

Delibera della Giunta provinciale 31.05.2016, n. 584.

Finalità e oggetto della valutazione

La valutazione ha prevalentemente carattere formativo e proattivo e persegue l'obiettivo, accertando le competenze acquisite e le carenze formative, nonché promuovendo la capacità di autovalutazione delle alunne e degli alunni, di migliorarne i livelli formativi e di competenza, al fine di documentare lo sviluppo dell'identità personale¹.

Oggetto della valutazione sono i processi formativi e tutte le attività previste nell'orario scolastico. I processi formativi e i risultati di apprendimento nell'ambito delle offerte formative extrascolastiche non sono oggetto di valutazione da parte della scuola, saranno altresì considerati da parte dei consigli di classe, come previsto dalle indicazioni contenute nella delibera della Giunta provinciale 31 maggio 2016, n. 583 "Indicazioni per il riconoscimento delle offerte formative extrascolastiche da parte delle scuole in lingua italiana".

¹ Art. 1 delibera Giunta provinciale n. 1168/2018



La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche costituiscono i riferimenti essenziali per la valutazione del comportamento². Quest'ultima viene espressa, per tutto il primo ciclo, con un giudizio sintetico (es. ottimo, buono, adeguato, non adeguato ecc.). Il collegio dei docenti descrive la corrispondenza tra il giudizio sintetico e i diversi livelli di sviluppo di quelle competenze di cittadinanza (es. rubrica di valutazione). La valutazione del comportamento non è più rilevante ai fini della promozione³.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative alla religione cattolica è effettuata secondo le disposizioni vigenti in Provincia di Bolzano.

Compiti del collegio dei docenti, del personale docente e dei consigli di classe

Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti stabilisce criteri e modalità per la valutazione delle alunne e degli alunni⁴. In particolare, il collegio dei docenti descrive la corrispondenza tra i voti in decimi e i diversi livelli di apprendimento; a tale riguardo si propone un'ipotesi, modificabile, di tabella di corrispondenza tra le votazioni in decimi ed i diversi livelli di apprendimento per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado (Allegato 1).

Il collegio dei docenti definisce altresì i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a sei decimi in una o più discipline.

Il personale docente valuta, i processi formativi e i risultati di apprendimento in tutte le discipline, negli ambiti interdisciplinari e nelle ulteriori attività dell'orario annuale personalizzato. La valutazione fa riferimento alle indicazioni provinciali. Tutti gli elementi idonei alla valutazione dovranno essere documentati utilizzando gli strumenti previsti dalla scuola.⁵

Il docente di attività alternative alla religione cattolica⁶ prende parte, ai fini valutativi, al consiglio di classe solo se le suddette attività sono approvate dal collegio dei docenti ed inserite nel PTOF dell'Istituzione scolastica, ovvero se tali attività hanno una loro configurazione curricolare.

Modalità di valutazione

La delibera della Giunta provinciale n. 1168/2017 all'articolo 5 descrive le modalità di valutazione dei processi formativi. Essa ha funzione proattiva, riguarda conoscenze, abilità, atteggiamenti e competenze e deve essere un processo continuativo. I commi 3 e 4 consentono modalità di valutazione coerenti a specifiche azioni didattiche ed organizzative della scuola a condizione che, sia le diverse pratiche didattiche ed organizzative, sia le modalità di valutazione conseguenti, siano previste espressamente da criteri e modalità per la valutazione delle alunne e degli alunni stabilite dal collegio dei docenti⁷.

Le modalità di valutazione della quota obbligatoria riservata all'istituzione scolastica e della quota opzionale facoltativa mantengono le procedure finora adottate.

Le schede di valutazione per la scuola primaria (Allegato 2) e per la scuola secondaria di primo grado (Allegato 3) si allegano alla presente nota in formato word per le opportune modifiche dei modelli utilizzati dai registri digitali. Per le istituzioni scolastiche prive di registro digitale si sta provvedendo all'inserimento nel programma Pop-corn.

² Art. 1, comma 3 - Decreto Legislativo n. 62/2017.

³ Art. 2, comma 5 - Decreto Legislativo n. 62/2017. Si specifica che l'art. 3, comma 1 del DPR n. 122/2009 è stato abrogato.

⁴ Art. 2 delibera della Giunta provinciale n. 1168/2017

⁵ Art. 3 delibera della Giunta provinciale n. 1168/2017

⁶ Art. 4, comma 3 lett. d) delibera della Giunta provinciale n. 1168/2017

⁷ Art. 2 delibera Giunta provinciale n. 1168/2017



Ammissione alla classe successiva

Gli alunni delle scuole del primo ciclo, sono ammessi alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo anche se non sono stati valutati in modo positivo in tutte le discipline⁸. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento⁹. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare all'unanimità e solo in casi eccezionali nella scuola primaria e a maggioranza, con adeguata motivazione, nella scuola secondaria di primo grado, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo¹⁰.

La disposizione finora vigente ai sensi dell'art. 2 comma 7 del DPR n.122/2009 è stata abrogata¹¹, di conseguenza nella scheda possono essere riportate anche valutazioni negative. La regolamentazione della validità dell'anno scolastico, come presupposto per la promozione alla classe successiva o per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, in base alla quale gli alunni devono aver frequentato almeno il 75 per cento dell'attività didattica ed educativa prevista nelle scuole secondarie di primo grado, resta invariata¹². Al fine dell'ammissione all'esame di Stato, i candidati interni e privatisti, devono aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Per gli alunni tutelati da L.104/92 si fa riferimento al Piano Educativo Individualizzato mentre per gli alunni tutelati da L.170/2010, D.M. del 27.12.2012 e C.M. del 6.3.2013, si farà riferimento al Piano Didattico Personalizzato.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione

Le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo sono definite dal decreto ministeriale 30.10.2017, n. 741 e, per quanto riguarda lo svolgimento delle prove scritte di Tedesco L2 e Inglese, da specifiche deliberazioni della Giunta provinciale. Per lo svolgimento delle prove si vedano i seguenti punti 2b e 2c.

La regolamentazione della prova d'esame, riferita agli aspetti delle competenze linguistiche e dell'ammissione all'esame di Stato dei candidati esterni sarà oggetto di un prossimo provvedimento della Giunta provinciale.

1. Ammissione all'esame di candidati interni

Presupposti per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo sono:

- la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato¹³;
- di aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

La valutazione del comportamento è legata al requisito di ammissione, infatti in caso di reiterate infrazioni disciplinari e di atti di violenza grave, o connotati da una particolare gravità che possono ingenerare un elevato allarme sociale, nell'impossibilità di reinserimento nella comunità scolastica, è prevista oltre all'esclusione dallo scrutinio finale anche la non ammissione all'esame di Stato.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne ed agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, un voto espresso in decimi (senza frazioni decimali), anche inferiore a sei decimi.

⁸ Artt. 3, comma 1 e 6, comma 1 - Decreto Legislativo n. 62/2017.

⁹ Artt. 3, comma 2 e 6, comma 3 - Decreto Legislativo n. 62/2017.

¹⁰ Artt. 3, comma 3 e 6, comma 2 - Decreto Legislativo n. 62/2017.

¹¹ Art. 2, comma 7, DPR n. 122/1999: "Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno".

¹² Art. 5, comma 3 - Decreto Legislativo n. 62/2017.

¹³ Art. 4, commi 6- 9bis del DPR 24/06/1998, n. 249.



1. Commissione d'esame

La funzione di Presidente delle commissioni d'esame è svolta dal dirigente scolastico, oppure, in sua assenza, impedimento o incarico istituzionale presso un'altra scuola, da collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'art. 25, comma 5 del d.lgs. n.165/2001¹⁴. Anche nelle scuole paritarie svolge tale funzione il coordinatore delle attività educative e didattiche¹⁵. I Presidenti delle commissioni d'esame non saranno pertanto più nominati e assegnati alle diverse sedi d'esame dalla Sovrintendente scolastica.

Le modalità per il calcolo della valutazione finale complessiva dell'esame di Stato del primo ciclo sono state modificate come di seguito indicato. La valutazione finale complessiva si basa sulla media aritmetica delle seguenti componenti:

- a) voto di ammissione e
- b) risultati dell'esame (= media aritmetica della valutazione delle prove scritte e del colloquio)¹⁶.

I casi di valori decimali pari a 0,5 o maggiori, saranno arrotondati all'unità superiore. La valutazione finale accompagnata dalla lode può essere assegnata ad alunni che hanno ottenuto una votazione di dieci decimi con deliberazione all'unanimità della commissione (su proposta della sottocommissione) in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame¹⁷.

Per quanto concerne il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo le disposizioni nazionali contengono la seguente indicazione generale: il voto è espresso in decimi dal consiglio di classe, considerando l'intero percorso scolastico compiuto dall'alunno¹⁸.

Le nuove disposizioni prevedono una "rivalutazione" formale della commissione d'esame rispetto alle sottocommissioni, infatti alla commissione d'esame non compete più "soltanto" il compito di ratificare le deliberazioni assunte dalle sottocommissioni per la valutazione degli alunni (vale a dire, controllare il regolare svolgimento dell'esame complessivo e l'osservanza dei criteri di valutazione stabiliti in precedenza), bensì delibera in modo autonomo, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva¹⁹. Le prove d'esame vengono inoltre predisposte dalla stessa commissione d'esame, che definisce anche i criteri per la correzione e la valutazione²⁰.

2. Prove scritte

a) Italiano

La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni provinciali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

¹⁴ Art. 8, comma 2 e Art. 25, comma 5 del dlgs. 165/2001: "Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale".

¹⁵ Art. 8, comma 2 - Decreto Legislativo 62/2017.

¹⁶ Il comma 7 dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017: "la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno 6/10" dispone che il voto di ammissione all'esame valga da solo la metà del voto acquisito nelle prove, con conseguente maggiore considerazione al percorso scolastico dell'alunno.

¹⁷ Art. 8, comma 8 - Decreto Legislativo n. 62/2017.

¹⁸ Art. 6, comma 5 - Decreto Legislativo n. 62/2017.

¹⁹ Art. 8, comma 7 - Decreto Legislativo n. 62/2017.

²⁰ Art. 8, comma 3 - Decreto Legislativo n. 62/2017.



b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie sopra elencate (a; b; c) . Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta.

NB: rispetto alla normativa precedente, la tipologia c) introduce un elemento di novità, la scrittura di sintesi; se tale tipologia non ha fatto parte del percorso seguito in corso d'anno, non è obbligatorio che la traccia segua tale articolazione.

b) Tedesco - seconda lingua

L'art. 24, comma 2 del d.lgs. n. 62/2017 stabilisce esplicitamente che nella Provincia autonoma di Bolzano la conoscenza della seconda lingua è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato sia nel primo che nel secondo ciclo d'istruzione. Per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo trova inoltre applicazione, nell'ambito degli esami di accertamento della conoscenza della seconda lingua, quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 62/2017, in base al quale la commissione d'esame elabora le prove d'esame e stabilisce i criteri per la correzione e per la valutazione. Ciò comporta che le delibere della Giunta provinciale n. 617 del 27.5.2014 e n. 584 del 31.5.2016, che stabiliscono i criteri per lo svolgimento dell'esame di tedesco-seconda lingua nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione nelle scuole in lingua italiana della provincia, non sono più direttamente applicabili e ma vanno intese d'ora in poi come linee guida. La prova scritta di Tedesco seconda lingua, sarà svolta secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'allegato 4.

c) Inglese

La prova scritta di Inglese sarà svolta secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'allegato 5.

d) Competenze logico matematiche

La prova scritta finalizzata a rilevare le competenze logico matematiche è regolata dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 741/2017.

3. Colloquio

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze, descritte nelle Indicazioni del primo ciclo di istruzione; viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio, tenendo conto anche delle competenze nelle lingue, a partire dalla seconda lingua.

Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Le competenze espressive sono al centro della parte orale, monologica ed eventualmente dialogica: durante l'autonoma esposizione della presentazione iniziale e anche nell'ambito del colloquio pluridisciplinare in risposta alle domande di carattere generale su uno o più argomenti presenti nel curriculum della scuola e svolti durante l'anno scolastico.

La dimensione dialogica può essere sollecitata, con poche e semplici domande di carattere generale, condivise dai docenti, nell'ambito del colloquio pluridisciplinare successivo alla presentazione iniziale: scambi conversazionali su tematiche di interesse personale o di vita quotidiana, eventualmente anche con stimolo visivo o uditivo (per esempio: illustrazioni da



descrivere e commentare, brani da ascoltare, esercitazioni simili) o con consegna scritta (per esempio: una mappa concettuale o una parte di mappa da sviluppare, uno schema, ma non esercizi, che già sono parte delle prove scritte)”.
Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Prove INVALSI

Dal 2017/2018, le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI non faranno più parte integrante dell'esame finale, ciò significa che a livello provinciale saranno previste soltanto 4 prove scritte, ossia italiano, tedesco-seconda lingua, matematica e lingua inglese. La partecipazione alle prove INVALSI per la terza classe delle scuole secondarie di primo grado che si svolgeranno entro aprile del rispettivo anno scolastico, rappresenta un requisito per l'ammissione all'esame di Stato finale. Anche i candidati esterni devono necessariamente prendere parte alle prove INVALSI.

Per gli alunni che, per gravi motivi documentati (valutati dal Consiglio di classe), non potranno partecipare alle prove INVALSI è prevista una sessione suppletiva²¹.

Valutazione degli alunni con disabilità e DSA

Anche gli alunni aventi diritto agli interventi ai sensi della L. 104/1992 partecipano alle prove di rilevazione degli apprendimenti INVALSI. Il consiglio di classe può stabilire adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove. Ove queste misure non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero dalla prova stessa²².

Tutte gli alunni aventi diritto agli interventi ai sensi della L. 104/1992 otterranno, dopo aver sostenuto l'esame (anche in base a prove d'esame differenziate), il diploma conclusivo del primo ciclo. Nel diploma finale e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove²³.

Agli alunni con una diagnosi funzionale che non sostengono l'esame viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi²⁴.

Valutazione delle alunne e degli alunni con un Piano Didattico Personalizzato sulla base di una deliberazione del consiglio di classe: alunni con background migratorio

Gli obiettivi differenziati, per promuovere l'integrazione e l'inclusione delle alunne e degli alunni con background migratorio, possono essere fissati solamente durante i primi due anni. Decorsi i due anni, il percorso educativo individualizzato e personalizzato può costituire la base per l'insegnamento e per la valutazione. Quest'ultima, qualora necessario, può prevedere anche criteri di valutazione differenziati. Il Consiglio di classe tiene conto della situazione iniziale e dei progressi effettuati degli alunni e delle alunne con background migratorio.

La normativa relativa all'esame di Stato prevede di differenziare le prove per gli studenti con background migratorio: sono consentiti strumenti compensativi, se previsti dal PDP (dizionari bilingui, glossari, mappe, schemi, tempo in più ...), ma non misure dispensative diverse (prova mancante di alcune parti). Unicamente per la prova d'esame tedesco seconda lingua, gli alunni con background migratorio di recente immigrazione (primi due anni) che evidenziano difficoltà, hanno diritto ad una prova tarata sulla base delle effettive competenze linguistiche, con riferimento agli obiettivi indicati nel PDP e articolata sulle diverse parti della prova d'esame prevista per l'intera classe.

La Sovrintendente scolastica
Nicoletta Minnei

²¹ Art. 7, comma 4 Decreto Legislativo n. 62/2017

²² Art. 11, comma 4 Decreto Legislativo n. 62/2017

²³ art. 11 commi 6, 7 e 15 Decreto Legislativo n. 62/2017

²⁴ art. 11 comma 8 Decreto Legislativo n. 62/2017

Kopie des mit folgenden Zertifikaten digital unterzeichneten
(von der Landesverwaltung gesetzeskonform erstellten und
verwahrten) elektronischen Originaldokuments, welches aus
6 Seiten besteht:

Copia cartacea tratta dal documento informatico originale
costituito da 6 pagine, predisposto e conservato ai sensi
di legge presso l'Amministrazione provinciale e sottoscritto
digitalmente con i seguenti certificati di firma:

Name und Nachname / nome e cognome: NICOLETTA MINNEI
Steuernummer / codice fiscale: IT:MNNNLT62E60A952V
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numeri di serie: 243758
unterzeichnet am / sottoscritto il: 01.12.2017

Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Dezember 1993, Nr. 39 / articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39

Am 01.12.2017 erstellte Ausfertigung

Copia prodotta in data 01.12.2017